

ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ISTITUZIONE DELLA 14° MENSILITÀ AL CCNL "ENTI DI FORMAZIONE"
sottoscritto dalle Parti il 27 gennaio 2025 – codice Cnel-Uniemens: T27X

Premesso che:

- le Organizzazioni sindacali datoriali: UNIMPRESA - Unione Nazionale di Imprese; UNIMPRESA Professioni, UNIAP Unione nazionale Aziende e attività professionali, ASSIDAL Associazione italiana datoriale attività lavorative e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori: CONFAL Confederazione autonoma italiana del lavoro, FIALC CONFAL e CIU-UNIOQUADRI, firmatarie del CCNL per i dipendenti di Enti di Formazione, di Enti/Fondazioni gestori di corsi di istruzione e cultura in genere, delle Associazioni/PMI Esercenti la Formazione Professionale, così come indicato dalla Legge 845 del 21 dicembre 1978 s.m.ei., delle società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10, Legge n. 183/2011, modificata dal D.L. del 24/01/2012 n. 1 Art. 9bis, degli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi e Aziende/Enti per i Servizi al Lavoro, sottoscritto il 27/01/2025 e avente validità dal 01/02/2025 a tutto il 31/12/2027 – codice Cnel-Uniemens: T27X ;
- le Parti si sono incontrate anche in base a quanto previsto dagli Artt. 5 e 58 del citato CCNL;
- le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori si sono fatti carico delle rimostranze evidenziate dai lavoratori a causa dell'assenza dell'istituto della 14° mensilità;
- nell'incontro del 22 settembre 2025 presso la sede nazionale dell'Ente Bilaterale EBIN.PMI.

Le Parti, dopo attenta consultazione deliberano quanto segue:

Articolo 1 – 14° mensilità

A partire dal 27 gennaio 2027, in occasione del rinnovo contrattuale, il citato CCNL comprenderà anche l'istituto della 14° mensilità.

Il nuovo articolo sarà il seguente:

Articolo 42bis – Quattordicesima mensilità

Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente Contratto sarà corrisposto, a partire dal 1° luglio 2026 e successivamente dal 1° luglio di ogni anno, un importo pari a una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 41 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno a partire dal 01/01/2026, il lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di lavoro prestato. In caso di prestazione lavorativa ridotta, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14.ma mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza.

Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme del presente Articolo riguardanti la tredicesima mensilità.

Articolo 2 – efficacia

Il presente "ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ISTITUZIONE DELLA 14° MENSILITA' AL CCNL "ENTI DI FORMAZIONE" è parte integrante e operativo del citato CCNL. Pertanto, a partire dalla data del 01/01/2026, i lavoratori, alle condizioni previste nel precedente articolo 1(**articolo 42bis**), percepiranno la 14.ma mensilità.

L'allegato testo è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Cnel.

Roma, 1 ottobre 2025

UNIMPRESA - UNIONE NAZIONALE DI IMPRESE
UNIMPRESA
UNIONE NAZIONALE AZIENDE E ATTIVITÀ PROFESSIONALI
UNIAP
Cod. Fisc. 95036160638
UNIMPRESA PROFESSIONI
Cod. Fisc. 9651730580
ASSIDAL
ASSOCIAZIONE ITALIANA DATORE DI LAVORO
CONFEDEAZIONE AUTONOMA PERMANENTE DEL LAVORO
CONF.A.I.L.
SEGRETARIA GENERALE
Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali
CIU